



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Sezione di Milano**

## **La deduzione ACE dopo le ultime novità**

*(Circolare n. 7 del 5 aprile 2018)*

## Indice

1. Evoluzione normativa	3
2. Presupposto soggettivo	4
2.1. Soggetti esclusi	4
2.2. Imprese in crisi	5
2.3. Società agricole	6
3. Deduzione ACE dei soggetti IRES	6
4. Incrementi di capitale proprio	7
4.1. Azioni proprie	9
4.2. Strumenti finanziari derivati	9
4.3. Finanziamenti infruttiferi	10
4.4. Altre rettifiche operate ai sensi del D.Lgs. 139/2015	10
4.5. Riserve da conferimenti aziendali	11
4.6. Errori contabili rilevanti	12
4.7. Raggiungimento annuale	12
5. Decrementi rilevanti	13
6. Deduzione ACE dei soggetti IRPEF	13
7. "Sterilizzazione" della base ACE	16
7.1. Incrementi di titoli e valori mobiliari	16
7.2. Disposizioni antielusive	18
8. Misura dell'agevolazione	20
9. Limiti di applicazione dell'ACE	21
10. Eccedenze ACE	22
10.1. Società trasparente	23
10.2. Partecipante al consolidato fiscale	24
10.3. Trasformazione in credito IRAP	25
11. Comportamenti pregressi e clausole di salvaguardia	25

## 1. Evoluzione normativa

---

L'art. 1 del D.L. 6.12.2011, n. 201 ha introdotto l'Aiuto alla Crescita Economica (c.d. *ACE*), con l'intento di riconoscere una **deduzione dal reddito d'impresa, ma non dalla base imponibile IRAP**, di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio dei titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria. Le norme di applicazione dell'agevolazione, così come quelle aventi finalità antielusiva specifica, sono state inizialmente stabilite dal **D.M. 14.3.2012**.

L'art. 1 del D.L. 201/2011 ha, poi, formato oggetto di alcune rilevanti modifiche normative, in particolare ad opera dall'art. 1, co. 550, della Legge 11.12.2016, n. 232, con peculiare riguardo ai seguenti aspetti:

- 1) la misura del beneficio (art. 1, co. 3, del D.L. 201/2011); una precedente modifica del coefficiente ACE era già stata operata dall'art. 1, co. 137, della L. 27.12.2013, n. 147.
- 2) i criteri di determinazione della base di calcolo dell'agevolazione da parte degli imprenditori IRPEF in contabilità ordinaria, divenuti soggetti alle medesime regole previste per le società di capitali (art. 1, co. 7, del D.L. 201/2011);
- 3) l'obbligo di sterilizzazione della base ACE nell'ipotesi di incremento della consistenza di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2010 (art. 1, co. 6-*bis*, del D.L. 201/2011).

Successivamente, l'art. 13-*bis*, co. 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244 ha demandato a un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'adozione delle disposizioni di revisione del D.M. 14.3.2012, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per le imprese che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i **soggetti "OIC adopter"**, che applicano il **principio di derivazione rafforzata**: l'art. 13-*bis* del D.L. 244/2016 ha, infatti, esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali, ad eccezione delle micro-imprese di cui all'art. 2435-*ter* c.c., le quali continuano a determinare la base imponibile in ossequio al tradizionale criterio del "*doppio binario*".

È stato, quindi, emanato il **D.M. 3.8.2017**, che ha abrogato il D.M. 14.3.2012, con diverse finalità:

- gestire gli effetti delle modifiche apportate con il D.Lgs. 18.8.2015, n. 139, in tema di composizione e struttura del bilancio dei soggetti diversi da quelli che applicano i principi contabili internazionali;
- attuare le **novità normative riguardanti gli imprenditori IRPEF in contabilità ordinaria**, introdotte dall'art. 1, co. 550, lett. e), della L. 232/2016;
- superare alcune incertezze emerse nel corso dei primi anni di applicazione dell'agevolazione.

Sul punto, la **Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017** precisa che la stessa riporta "*elementi di novità rispetto alle precedenti norme di attuazione e, ove ritenuto opportuno, chiarimenti in relazione alle disposizioni già vigenti che vanno ad integrare quanto già descritto nella relazione al precedente decreto. Per quanto non espressamente modificato dal presente decreto, quindi, restano validi i*

*chiarimenti forniti nella relazione al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, ora abrogato".*

Infine, l'**art. 7, co. 1, del D.L. 24.4.2017, n. 50** ha rideterminato i coefficienti ACE, pari all'1,6% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, e all'1,5% a regime dall'esercizio successivo.

## **2. Presupposto soggettivo**

---

Alla luce del combinato disposto degli artt. 2 e 8, co. 1, del D.M. 3.8.2017, la fruizione dell'agevolazione ACE è riconosciuta ai seguenti **titolari di reddito d'impresa**:

- s.p.a., s.r.l., s.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione, nonché quelle europee di cui al Regolamento 2157/2001/CE e cooperative europee previste dal Regolamento 1435/2003/CE, residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- società ed enti commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. d), del TUIR, non residenti nel territorio dello Stato, qualora dispongano nello stesso di una stabile organizzazione;
- **s.n.c., s.a.s. ed imprenditori individuali in contabilità ordinaria, per natura od opzione.**

### **2.1. Soggetti esclusi**

Sono, pertanto, **esclusi** dall'ACE gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, non commerciali (art. 73, co. 1, lett. c), del TUIR): analogamente, il beneficio è precluso agli imprenditori individuali e alle società di persone in **contabilità semplificata** e agli esercenti attività di lavoro autonomo.

L'art. 9, co. 1, del D.M. 3.8.2017 stabilisce, inoltre, che non possono accedere all'agevolazione le seguenti società:

- assoggettate al **fallimento**, a partire dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la relativa sentenza dichiarativa;
- assoggettate alla **liquidazione coatta amministrativa**, a decorrere dall'avvio del periodo d'imposta in cui è assunto il provvedimento che ordina la liquidazione;
- assoggettate all'**amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi**, dall'inizio dell'esercizio in cui è disposto il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura, sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'art. 54 del D.Lgs. 8.7.1999, n. 270;
- esercenti, in prevalenza, attività per le quali hanno manifestato l'opzione di cui all'art. 155 del TUIR. È considerata "**attività prevalente**" quella dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggior ammontare di ricavi (art. 9, co. 1, lett. d), del D.M. 3.8.2017), da considerare nell'accezione contabile, analogamente agli imprenditori agricoli;
- agricole, che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

L'art. 9, co. 2, del D.M. 3.8.2017 dispone, altresì, che il beneficio ACE è **precluso** anche agli imprenditori:

- assoggettati al **fallimento**, a partire dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la relativa sentenza dichiarativa;
- **agricoli**, che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR. Nel caso di attività agricole che **superino i limiti previsti** da tale norma del TUIR, rientrando nel **reddito d'impresa**, l'imprenditore agricolo dovrebbe poter accedere all'**ACE**, ferma restando la necessità del regime di **contabilità ordinaria**.

## 2.2. Imprese in crisi

La formulazione letterale dell'art. 9 del D.M. 3.8.2017 pone, tuttavia, alcuni **dubbi interpretativi**, in quanto **non dispone nulla** con riferimento ad **altre fattispecie di difficoltà dell'imprenditore** in contabilità ordinaria. In primo luogo, si osservi che non è riportato alcun riferimento al **procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore** (artt. 14-ter e ss. della L. 27.1.2012, n. 3), riguardante i soggetti non fallibili, tra i quali rientrano, ad esempio, i c.d. *imprenditori "sotto soglia"* – non assoggettabili alla Legge Fallimentare, in quanto non superano i limiti previsti dall'art. 1 del R.D. 16.3.1942, n. 267 – oppure le **start up innovative**, a norma dell'art. 31, co. 1, del D.L. 18.10.2012, n. 179. Considerato che tale istituto è qualificato dalla L. 3/2012 come una procedura concorsuale e presenta diverse **caratteristiche simili al fallimento** (in particolare, la nomina di un liquidatore con funzioni analoghe a quelle del curatore), si dovrebbe ritenere che la deduzione ACE non sia fruibile dall'imprenditore assoggettato al procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore. Questa conclusione trova indiretta conferma anche nella **Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017**, secondo cui nell'art. 9 dello stesso *"sono stati identificati alcuni casi di esclusione soggettiva dell'agevolazione ACE, avendo riguardo a quei soggetti che si trovano in **procedure non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica** per le quali, peraltro, si applicano **criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari**".* Questo principio appare, inoltre, utile ad affrontare le incertezze rispetto ad una procedura concorsuale dei soggetti fallibili, non citata dalla suddetta disposizione, ovvero il **concordato preventivo** (artt. 160 e ss. L. fall.), così come l'**accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'imprenditore non fallibile** (artt. 6 e ss. della L. 3/2012). A questo proposito, si dovrebbe ritenere **preclusa la fruizione della deduzione ACE** se la procedura presenta una **natura meramente liquidatoria**, ovvero tale da escludere una qualsiasi forma di prosecuzione oggettiva dell'attività in funzionamento. Ad esempio, il beneficio **non dovrebbe ritenersi ammissibile** nel caso del **concordato preventivo liquidatorio** o con cessione dei beni, in quanto tale procedura non è finalizzata alla continuazione dell'attività e il reddito – analogamente alla liquidazione ordinaria – è determinato secondo le disposizioni speciali dettate dall'art. 182 del TUIR.

Diversamente, l'**agevolazione** dovrebbe spettare nel caso di **concordato preventivo con continuità aziendale** (art. 186-*bis* L.fall.), sia nella forma "diretta", mediante prosecuzione dell'attività da parte del debitore, che in quella "indiretta", attuata tramite la cessione o il conferimento – previa applicazione delle specifiche regole ACE di riferimento, ad esempio l'art. 5, co. 8, lett. b), del D.M. 3.8.2017 – dell'azienda in funzionamento. Le medesime osservazioni potrebbero, pertanto, essere formulate con riguardo all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'imprenditore non fallibile, nonché all'**accordo di ristrutturazione dei debiti** (art. 182-*bis* L. fall.).

Quest'ultimo non costituisce una procedura concorsuale, ma **può avere una finalità liquidatoria**, analogamente al concordato preventivo con cessione dei beni, con conseguente esclusione della deduzione ACE, in quanto lo strumento utilizzato non è finalizzato alla continuazione dell'attività e il reddito d'impresa è determinato secondo regole diverse da quelle ordinarie. Al contrario, se tale intesa di ridefinizione delle passività persegue **obiettivi di risanamento**, l'agevolazione dovrebbe ritenersi ammissibile, così come nell'ipotesi del piano attestato di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. 267/1942, coerentemente con i principi delineati dalla Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017.

### 2.3. Società agricole

Il computo del **reddito su base catastale** – per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, co. 1093, della L. 27.12.2006, n. 296 – comporta l'esclusione dal beneficio ACE, al pari di quanto era già stato precisato per i soggetti che calcolano il reddito con criteri forfetari, come le imprese marittime in regime di *tonnage tax*. La Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 sottolinea, tuttavia, che **rientrano nell'ambito applicativo dell'ACE** i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale, ma per i quali resta **prevalente** lo svolgimento di **attività imprenditoriali non ricomprese** nel computo del reddito ai sensi dell'**art. 32 del TUIR**: ciò in considerazione dell'art. 3, co. 2, del D.M. 27.9.2007, n. 213, il quale prevede che il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali escluse dalla formazione del reddito a norma dell'art. 32 del TUIR deve essere calcolato secondo le regole ordinarie per la determinazione del reddito d'impresa.

## 3. Deduzione ACE dei soggetti IRES

---

Sotto il profilo prettamente operativo, ai fini del calcolo dell'agevolazione spettante, occorre preliminarmente procedere alla **determinazione della base ACE** – sulla quale applicare, poi, il relativo coefficiente di remunerazione (art. 1, co. 3, del D.L. 201/2011) – rappresentata dall'**importo minore** tra:

- il **patrimonio netto risultante dal bilancio a fine esercizio**, senza tener conto, tuttavia, della riserva per acquisto azioni proprie (art. 11, co. 1, del D.M. 3.8.2017). A tale fine, assumono rilevanza anche le rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi principi contabili,

ovvero di cambiamento di principi contabili già adottati (art. 11, co. 2, del D.M. 3.8.2017). Sul punto, la **Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017** ha precisato che tale previsione, stante le nuove modalità di rappresentazione contabile derivante dalla riforma contenuta nel D.Lgs. 139/2015, si applica a tutti i soggetti, a prescindere dai principi contabili adottati in bilancio;

- la **variazione in aumento del capitale proprio** a fine esercizio rispetto a quello indicato al 31.12.2010, al netto dell'utile realizzato nel medesimo esercizio (art. 4 del D.M. 3.8.2017).

Per le imprese di **nuova costituzione** occorre considerare, invece, quale incremento dei mezzi propri "**tutto il patrimonio conferito**" (art. 1, co. 6, ultimo periodo, del D.L. 201/2011): è, quindi, possibile beneficiare dell'agevolazione anche nel **periodo d'imposta di costituzione**, computando tra gli incrementi il **patrimonio netto di costituzione** (capitale sociale più eventuale sovrapprezzo), anche se non esiste un parametro di riferimento rappresentato dal patrimonio netto dell'esercizio precedente.

Per la **determinazione dell'incremento del capitale proprio**, è necessario **monitorare gli incrementi o decrementi rilevanti** – senza, pertanto, considerare quelli esclusi dalla disciplina agevolativa – nonché eventuali "sterilizzazioni" richieste dalla normativa. Si pensi alla **disciplina anti-elusiva** (art. 10 del D.M. 3.8.2017), oppure a quella prevista dall'art. 1, co. 6-*bis*, del D.L. 201/2011, con riguardo all'**incremento** della consistenza in **titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni**.

#### **4. Incrementi di capitale proprio**

---

Ai fini della determinazione della base ACE, rilevano, in primo luogo, i **conferimenti in denaro**, dalla data del versamento (art. 1, co. 6, del D.L. 201/2011), effettuati da soci o partecipanti, così come quelli eseguiti per acquisire la qualificazione di socio o partecipante, come precisato dall'art. 5, co. 2, lett. a), del D.M. 3.8.2017: ad esempio, un conferimento in denaro di euro 80.000 effettuato l'1.7.2017 deve essere computato per il periodo d'imposta 2017 per euro 40.000 e per l'intero nei successivi esercizi.

Tale disposizione precisa, inoltre, che:

- si considera conferimento in denaro la **rinuncia incondizionata dei soci** al diritto alla restituzione dei crediti verso la società, nonché la **compensazione dei crediti** in sede di sottoscrizione di **aumenti del capitale**. La **remissione del socio** è, tuttavia, agevolabile soltanto se riguarda **crediti non commerciali**, ovvero derivanti da precedenti finanziamenti in denaro. Gli incrementi di capitale derivanti dalle predette operazioni rilevano a partire dalla data dell'atto di rinuncia del socio, ovvero da quella in cui assume effetto la compensazione;
- i conferimenti di cui alla suddetta lettera, eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale, rilevano se tale delibera è stata assunta successivamente all'esercizio in corso al 31.12.2010.

Devono essere considerati anche gli **utili portati a nuovo**, destinati a copertura di perdite o accantonati a riserva (a partire dall'inizio dell'esercizio di formazione della stessa), ad eccezione di quelli destinati a riserve indisponibili (art. 5, co. 2, lett. b), del D.M. 3.8.2017), intendendosi per tali quelle *"formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizione di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite; nell'esercizio in cui viene meno la condizione dell'indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010"* (art. 5, co. 6, del D.M. 3.8.2017). Sul punto, si dovrebbero ritenere indisponibili la **riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto** e quella da **adeguamento per utili su cambi non ancora realizzati (art. 2426, co. 1, n. 4) e 8-bis), c.c.)**, nonché le riserve derivanti da rivalutazioni monetarie. La Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 chiarisce che le **riserve rilevate in bilancio** rientrano nelle categorie delle c.d. *riserve disponibili* ai fini ACE, nell'ipotesi in cui è consentito almeno uno dei predetti utilizzi: si pensi, ad esempio, alla riserva legale che non ha raggiunto il limite di cui all'art. 2430, co. 1, c.c, ovvero il 20% del capitale sociale.

Rileva l'accantonamento a riserva legale, in quanto disponibile, con effetto dall'inizio dell'esercizio in cui è assunta la relativa delibera di destinazione, analogamente a quanto previsto per i decrementi, rappresentati dalle riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo.

<b>Incrementi di patrimonio</b>	<b>Modalità</b>	<b>Rilevanza (art. 5, co. 5, D.M. 3.8.2017)</b>
<b>Conferimenti</b>	In denaro	Data di versamento
	In natura	Nessun rilevanza
<b>Rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso le società</b>	In denaro	Data dell'atto di rinuncia
<b>Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale</b>	In denaro	Data di effetto della compensazione
<b>Versamento sovrapprezzo quote</b>	In denaro	Data del versamento
<b>Versamento soci</b>	Conto capitale o copertura delle perdite	Data del versamento
<b>Finanziamento soci</b>	In denaro	Nessuna rilevanza
<b>Accantonamento utili</b>	A riserva disponibile	Inizio dell'esercizio dell'accantonamento
	A riserva indisponibile	Nessuna rilevanza
<b>Warrant e obbligazioni convertibili</b>	Conversione del prestito in capitale	Inizio dell'esercizio dell'opzione

#### 4.1. Azioni proprie

L'art. 5, co. 4, ultimo periodo, del D.M. 3.8.2017 stabilisce che l'eventuale incremento di patrimonio netto conseguente alla **cessione di azioni proprie**, pari all'eccedenza del prezzo di cessione rispetto al costo di acquisto delle stesse, rileva come **variazione in aumento del capitale proprio** di cui al precedente co. 2, lett. a). A questo proposito, si ricorda che, nel caso di cessione delle azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce A.X) "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" – pari al costo di acquisto delle stesse – e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata a incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto (OIC 28, par. 39). Si rammenta, inoltre, che l'art. 6, co. 1, del D.Lgs. 139/2015 ha sostituito il **co. 3 dell'art. 2357-ter c.c.**, nel senso di stabilire che l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo patrimoniale nell'apposita **voce A.X) "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"**. In altri termini, a partire dal bilancio dell'esercizio iniziato dall'1.1.2016 – decorrenza prevista dall'art. 12, co. 1, del D.Lgs. 139/2015 – le azioni proprie acquistate dalla società non sono più iscritte nell'attivo patrimoniale.

#### 4.2. Strumenti finanziari derivati

L'art. 5, co. 8, lett. a), del D.M. 3.8.2017 prevede che **non assumono rilevanza** – ai fini della determinazione delle variazioni in aumento di cui al precedente co. 2, lett. b), ovvero per effetto dell'accantonamento degli utili a riserve che non siano indisponibili – le riserve formate con utili derivanti dalla **valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati**.

Questa previsione si è resa necessaria sulla base delle peculiari regole previste dal codice civile, in ordine a questo tipo di riserve, secondo cui (art. 2426, co. 1, co. 11-*bis*, c.c.):

- gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* di strumenti finanziari derivati non utilizzati con finalità di copertura non sono distribuibili, ma disponibili solo ad altri fini;
- la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (voce A.VII) del patrimonio netto di cui all'art. 2424 c.c.) non è considerata nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c. e, se positiva, non è disponibile e non è utilizzabile a copertura delle perdite.

A questo proposito, la Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 chiarisce che – in considerazione del fatto che gli utili derivanti dalla valutazione al *fair value* di strumenti finanziari derivati sono influenzati da fenomeni meramente valutativi – si è ritenuto **necessario sterilizzare gli effetti di tali valutazioni**, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio, dall'attivazione delle tecniche contabili di copertura e dal regime di disponibilità ACE delle riserve stesse. In particolare, con riferimento alle ipotesi di copertura di *fair value*, è precisato che la quota di utili non esclusa dagli incrementi di capitale proprio rilevanti è determinata compensando gli effetti della valutazione dello strumento finanziario derivato e quelli dello strumento sottostante. In altri termini, soltanto nel caso in

cui le oscillazioni positive del derivato siano superiori a quelle negative del sottostante, si registra un utile che deve essere neutralizzato ai fini della disciplina ACE.

### **4.3. Finanziamenti infruttiferi**

L'art. 5, co. 5, ultimo periodo, del D.M. 3.8.2017 dispone che *“l'incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società di cui all'art. 2 non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera a) del comma 2”*. A questo proposito, la Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 sottolinea che tale disposizione regola l'effetto, ai fini dell'agevolazione, della **nuova modalità di contabilizzazione** – prevista dai principi contabili nazionali **OIC 15** e **OIC 19** – dei prestiti infruttiferi erogati dal socio: in tale ipotesi, infatti, il criterio del **costo ammortizzato** e dell'attualizzazione implica, in determinati casi, la rilevazione da parte della società beneficiaria di un apporto figurativo a patrimonio netto, cui farà fronte la rilevazione di interessi passivi figurativi, a conto economico, lungo la durata del prestito.

La Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 osserva altresì che *“la ricostruzione giuridico-formale dell'operazione, cui si ispira l'ACE, non sarà mai interessata – fermo restando atti aggiuntivi di rinuncia da parte dei creditori – dalla **conversione del debito in capitale**, poiché il dato contrattuale impone la restituzione delle somme prestate”*. In virtù di tale ricostruzione, considerazioni di carattere sistematico hanno comportato la previsione di cui all'art. 5, co. 5, del D.M. 3.8.2017, che dispone l'irrilevanza dell'apporto registrato in bilancio a fronte dei prestiti infruttiferi: questo principio, naturalmente, si applica anche alle ipotesi in cui i **prestiti infragruppo** siano contratti ad **un tasso nominale diverso, in misura significativa da quello di mercato**.

Coerentemente con tale previsione, è stato **integrato il co. 2 dell'art. 10, del D.M. 3.8.2017**, escludendo tra le ipotesi di sterilizzazione dell'agevolazione – a causa dei conferimenti operati a favore di altri soggetti del gruppo – l'incremento del valore delle partecipazioni registrato dal socio che pone in essere l'operazione di finanziamento in un'altra società del gruppo. L'apporto, imputato ad incremento della partecipazione, iscritto dal finanziatore deve essere considerato anch'esso come parte integrante del finanziamento, ai fini dell'**art. 10, co. 3, lett. c), del D.M. 3.8.2017**.

### **4.4. Altre rettifiche operate ai sensi del D.Lgs. 139/2015**

L'art. 5, co. 7, del D.M. 3.8.2017 stabilisce che – ai fini della determinazione delle variazioni in aumento di cui al precedente co. 2, lett. b), ovvero per effetto dell'accantonamento degli utili a riserve che non siano indisponibili – rilevano le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:

a) **eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili**. A questo proposito, si ricorda che, per effetto delle modifiche operate dall'art. 6, co. 4, lett. a), del D.Lgs. 139/2015, i

costi di ricerca e pubblicità non sono più iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale, a partire **dal bilancio il cui esercizio è iniziato dall'1.1.2016**. Conseguentemente, tali oneri capitalizzati in precedenti periodi amministrativi – salva una loro eventuale riqualificabilità in altre spese pluriennali ancora capitalizzabili, in base all'**OIC 24, par. 100 e 101** – sono stati stralciati dall'attivo patrimoniale, con imputazione di tale rettifica ad una riserva di patrimonio – generalmente, gli utili a nuovo, ove esistenti – secondo le raccomandazioni fornite dall'**OIC 29, par. 17**;

b) utilizzo del criterio del **costo ammortizzato**, in quanto – nell'ipotesi di applicazione retrospettica delle nuove regole contabili – si registra, nello stato patrimoniale, il valore residuo dell'effetto del meccanismo di attualizzazione dei crediti, titoli e debiti. Sul punto, si rammenta che l'**art. 2426, co. 1, n. 8), c.c.** dispone che i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del presumibile valore di realizzo. Peraltro, **il criterio del costo ammortizzato è obbligatorio** – salvo che ricorrano specifiche cause di esonero, riconosciute dal principio civilistico di irrilevanza (art. 2423, co. 4, c.c.) o dagli standard contabili di riferimento – **esclusivamente per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria**. L'**art. 2435-bis, co. 8, c.c.** chiarisce, infatti, che le società che predispongono il bilancio in forma abbreviata – e, conseguentemente, anche le micro-imprese, in virtù del richiamo operato dall'art. 2435-ter, co. 2, c.c. – possono iscrivere, in deroga all'art. 2426 c.c., i crediti al valore presumibile valore di realizzo e i debiti al valore nominale.

Entrambe le fattispecie comportano un **effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo** e, successivamente, si riflettono sulla dinamica delle future componenti di reddito generate (assenza di ammortamenti per le spese non più capitalizzabili e diversa dinamica dei proventi e degli oneri finanziari di crediti, titoli e debiti).

In considerazione di tali effetti contabili, il D.M. 3.8.2017 ritiene opportuno considerare rilevanti, ai fini del calcolo della variazione di capitale proprio, le rettifiche operate in sede di prima adozione, garantendo contestualmente la rilevanza (o l'assenza di peso) dei *reversal* futuri.

La Relazione illustrativa al Decreto ha precisato che – relativamente all'art. 5, co. 7, lett. b), del D.M. 3.8.2017 – coerentemente all'irrilevanza degli incrementi di patrimonio netto derivanti da **finanziamenti infruttiferi**, oppure a tasso diverso da quello di mercato, prevista dal precedente co. 4, anche in sede di prima applicazione dei principi contabili la medesima rappresentazione non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento derivante dai conferimenti in denaro di cui all'art. 5, co. 2, lett. a), del D.M. 3.8.2017. In tale sede, è altresì osservato che *"tutte le ipotesi non menzionate nel testo del comma 7 sono da considerarsi non rilevanti ai fini della determinazione della base ACE"*.

#### **4.5. Riserve da conferimenti aziendali**

L'art. 5, co. 8, lett. b), del D.M. 3.8.2017 stabilisce che **non assumono rilevanza** – ai fini della

determinazione della variazione in aumento di cui al precedente co. 2, lett. b), ovvero per effetto dell'accantonamento degli utili a riserve che non siano indisponibili – le riserve formate con **utili** derivanti da **plusvalenze iscritte** a causa del **conferimento dell'azienda o di rami della stessa**. Sul punto, la Relazione illustrativa al Decreto precisa che, ferma la neutralità fiscale di cui all'art. 176 del TUIR, è necessario considerare che la rappresentazione contabile del conferimento d'azienda non è regolamentata da alcun principio contabile nazionale: conseguentemente, esistono prassi diverse in merito al trattamento da riservare ai plusvalori che potrebbero emergere nel bilancio del conferente a seguito dell'apporto effettuato. Pertanto, al fine di garantire le **medesime modalità di calcolo dell'agevolazione**, a prescindere dalle regole contabili adottate, il Ministero ha ritenuto opportuno considerare non rilevanti, per l'applicazione del beneficio, gli utili generati da tale operazione. Tale previsione trova applicazione anche in relazione ai soggetti IAS/IFRS *adopter*, con riguardo alle operazioni di conferimento, sia se rilevate ai sensi dell'IFRS 3 sia se registrate secondo la prassi che orienta le operazioni *under common control*.

#### **4.6. Errori contabili rilevanti**

La Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 ha chiarito che, nel caso di errori contabili rilevanti, la determinazione della base ACE deve essere operata mediante l'utilizzo degli istituti che consentono l'emendabilità della dichiarazione originariamente presentata (art. 2, co. 8, del D.P.R. 22.7.1998, n. 322), con conseguente irrilevanza delle voci di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico.

La precisazione della **Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017** è dovuta al fatto che il principio contabile nazionale **OIC 29, par. 48**, raccomanda la contabilizzazione della correzione di errori rilevanti, commessi in precedenti periodi amministrativi, *"sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato. La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore"*.

#### **4.7. Raggiungimento annuale**

Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta abbia una **durata diversa dall'anno**, la variazione in aumento deve essere raggiunta all'estensione di questo periodo (art. 2, co. 1, ultimo periodo, del D.M. 3.8.2017), al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale ad esso applicabile determinato su base annuale (C.M. 12/E/2014).

Nel caso di **conferimenti in denaro** rilevanti dalla data del versamento, il raggiungimento deve essere operato tenendo conto del lasso temporale intercorrente tra la data del conferimento e la chiusura dell'esercizio, considerando anche la durata complessiva del periodo d'imposta.

## 5. Decrementi rilevanti

---

L'art. 5, co. 4, del D.M. 3.8.2017 stabilisce che rilevano, come elementi negativi della variazione del capitale proprio, le **riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti**.

Ai fini della determinazione della base di calcolo ACE, **non rileva, invece, la perdita d'esercizio**, con l'effetto che, nell'ipotesi di versamenti in denaro a copertura delle perdite, la detassazione spetta sull'intero ammontare apportato dai soci – sempre assunto *pro rata temporis*, in virtù della data dell'effettiva esecuzione – e non al netto del predetto risultato economico. A questo proposito, si segnala, tuttavia, che in ciascun esercizio **la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio**, ad esclusione della riserva per acquisto di azioni proprie (art. 11, co. 1, del D.M. 3.8.2017), che risulta, pertanto, diminuito per effetto di eventuali perdite civilistiche.

Rileva anche la riduzione del patrimonio netto conseguente all'**acquisto di azioni proprie** effettuato ai sensi dell'**art. 2357-bis c.c.**, nei seguenti casi speciali:

- 1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- 2) a titolo gratuito, purché si tratti di azioni interamente liberate;
- 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
- 4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, a condizione che riguardi azioni interamente liberate.

Diversamente, la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie, effettuato ai sensi dell'**art. 2357 c.c.**, rileva nei limiti della variazione in aumento formata dall'accantonamento degli utili a riserve che non siano indisponibili (art. 5, co. 2, lett. b), e 6, del D.M. 3.8.2017). Nel caso di **successiva rivendita delle azioni proprie**, si ripristina l'incremento di patrimonio netto agli utili precedentemente sterilizzati dalla base ACE: inoltre, se la cessione è effettuata a un **valore inferiore a quello di acquisto**, la riduzione di base ACE diventa definitiva, per un ammontare pari alla differenza tra i predetti valori, a prescindere dalla composizione originaria della base ACE.

I decrementi rilevano a partire **dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati** (art. 1, co. 6, del D.L. 201/2011, e art. 5, co. 5, del D.M. 3.8.2017). Ad esempio, la **distribuzione della riserva straordinaria deliberata il 31.12.2017**, ma eseguita il 2.1.2018, determina una riduzione della base di calcolo ACE relativa al periodo d'imposta 2017 e, quindi, da considerarsi già in sede di compilazione del modello Redditi 2018.

## 6. Deduzione ACE dei soggetti IRPEF

---

L'art. 1, co. 550, lett. e), della L. n. 232/2016 ha sostituito il co. 7 dell'art. 1 del D.L. 201/2011,

stabilendo che l'**intera disciplina dell'ACE** si applica anche al reddito d'impresa delle **persone fisiche**, delle **s.n.c.** e delle **s.a.s. in regime di contabilità ordinaria**.

Il **previgente co. 7**, applicabile sino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2015, stabiliva, invece, che l'art. 1 del D.L. n. 201/2011 si applicava *"anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al co. 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al co. 1"*. In particolare, la base ACE era costituita dal patrimonio netto contabile di chiusura dell'esercizio, al netto dei prelevamenti in conto utili.

A partire **dal periodo d'imposta 2016**, la base di calcolo dell'ACE degli imprenditori IRPEF in contabilità ordinaria è, pertanto, determinata secondo le **medesime regole delle società di capitali**, fondate sull'individuazione della variazione incrementativa del capitale proprio: non è, pertanto, più individuata come il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, comprensivo di ogni riserva di utile, al netto di eventuali prelevamenti in conto utili.

L'art. 1, co. 552, della Legge n. 232/2016 ha, tuttavia, disposto che per gli imprenditori IRPEF in contabilità ordinaria (imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s.) rileva, come incremento del capitale proprio, anche la **differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010**. Conseguentemente, ai fini del calcolo della deduzione ACE per i soggetti IRPEF, occorre prendere a riferimento la **somma di due componenti**, una **fissa** e una **variabile**, di cui la prima è rappresentata dalla **differenza tra il patrimonio netto del 2015 e quello del 2010** (art. 1, co. 552, della L. 232/2016). A questo proposito, l'art. 8, co. 2, del D.M. 3.8.2017 precisa che la variazione in aumento di capitale proprio, verificatasi negli esercizi di applicazione del regime di contabilità ordinaria, è costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra i seguenti elementi:

- a) la **differenza positiva** tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010. A tale fine, il patrimonio netto include l'utile d'esercizio (art. 8, co. 3, del D.M. 3.8.2017);
- b) gli **elementi positivi e negativi** di cui all'art. 5, D.M. 3.8.2017 rilevati negli esercizi in regime di contabilità ordinaria a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. Qualora il contribuente applichi in uno o più anni il regime di **contabilità semplificata**, questa variazione di capitale proprio, rilevante al termine dell'esercizio in cui è **ripristinata la contabilità ordinaria**, è ridotta della eventuale differenza negativa tra il patrimonio netto desumibile dal prospetto redatto ai sensi del D.P.R. 23.12.1974, n. 689 relativo allo stesso esercizio e il patrimonio netto dell'ultimo esercizio in regime di contabilità ordinaria (art. 8, co. 6, del D.M. 3.8.2017). Gli incrementi di capitale proprio derivanti dall'**accantonamento di utili** rilevano nell'**esercizio di maturazione**, al netto dei prelevamenti in conto utile del medesimo esercizio (art. 8, co. 3, del D.M. 3.8.2017).

Per i soggetti in **contabilità semplificata nell'anno 2010** e, eventualmente, in alcuni degli anni

successivi – in luogo del predetto art. 8, co. 2, lett. a), del D.M. 3.8.2017 – è computata la differenza positiva o negativa tra il **patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015** in regime di contabilità ordinaria e il patrimonio netto desumibile dal prospetto delle attività e passività redatto ai sensi del D.P.R. 23.12.1974, n. 689 relativo all'esercizio di prima applicazione, in detto quinquennio, del regime di contabilità ordinaria (art. 8, co. 4, del D.M. 3.8.2017). In altri termini, al fine di considerare agevolabile l'incremento di patrimonio netto registrato nei periodi di vigenza della disciplina ACE, si attribuisce rilevanza all'incremento che lo stesso ha avuto nel quinquennio 2011-2015, determinabile nei periodi d'imposta in cui il soggetto era in regime di contabilità ordinaria, con l'effetto che:

- a) se nel **2010** il soggetto era in **contabilità ordinaria**, il patrimonio netto di quell'anno costituisce sempre il sottraendo della richiamata differenza;
- b) se nel 2010 il soggetto era in **contabilità semplificata**, il sottraendo della differenza è rappresentato dal patrimonio netto desumibile dal prospetto delle attività e passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione – nel citato quinquennio – del regime di contabilità ordinaria, redatto con i criteri di cui al D.P.R. 689/1974. In tal modo, si rende rilevante anche l'incremento di patrimonio netto per quell'anno;
- c) il minuendo della differenza è sempre rappresentato dal **patrimonio netto al 31.12 dell'ultimo anno del quinquennio 2011-2015 in contabilità ordinaria**.

Conseguentemente, la base ACE del quinquennio 2011-2015 è determinabile anche da un soggetto che è stato in **contabilità ordinaria in un solo anno** come differenza tra patrimonio netto al 31.12. di quell'anno e patrimonio netto all'inizio dello stesso anno o, ancora, da un soggetto che è stato in contabilità ordinaria solo nel 2014 e nel 2011 come differenza tra patrimonio netto al 31.12.2014 e patrimonio netto all'inizio del 2011. In tale ultimo caso, quindi, si può osservare che i periodi in **contabilità semplificata** del 2012 e del 2013 **non influenzano il calcolo della base ACE** (nel senso che il soggetto avrebbe determinato la base ACE nello stesso modo anche se fosse stato in contabilità ordinaria per tutto il periodo 2011-2014). Tuttavia, **eventuali variazioni di patrimonio netto** che si fossero verificate in tali periodi producono effetti su tale calcolo: ciò appare in linea con la circostanza che anche nel regime previgente, nell'esempio prospettato, si sarebbe data rilevanza all'intero patrimonio netto del 2014, indipendentemente da quanto di questo si fosse formato nei periodi d'imposta in contabilità semplificata.

Per le **imprese costituite successivamente al 31.12.2010**, si assume – in sostituzione della predetta differenza di cui all'art. 8, co. 2, lett. a), del D.M. 3.8.2017 – il patrimonio netto dell'**ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015** in regime di contabilità ordinaria (art. 8, co. 5, del D.M. 3.8.2017).

Ai fini della **determinazione dell'IRPEF** ai sensi dell'art. 11 del TUIR, nonché delle **detrazioni** spettanti ai sensi dei successivi artt. 12, 13, 15 e 16 del TUIR, la quota dedotta dal reddito d'impresa

concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società partecipate beneficiarie della deduzione (art. 8, co. 8, del D.M. 3.8.2017).

## **7. "Sterilizzazione" della base ACE**

---

L'importo da confrontare con il patrimonio netto risultante dal bilancio a fine esercizio è rappresentato dalla base ACE che deve, però, essere "nettizzata" degli effetti relativi alla:

- **riduzione legata all'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari** (art. 1, co. 550, lett. d), della L. 232/2016);
- **presenza di eventuali situazioni soggette all'applicazione di disposizioni antielusive** di cui all'art. 10 del D.M. 14.3.2012.

### **7.1. Incrementi di titoli e valori mobiliari**

L'art. 1, co. 550, lett. d), della L. 232/2016 ha introdotto il **co. 6-bis dell'art. 1 del D.L. 201/2011**, secondo cui – per i **soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione** – *"la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori immobiliari diverse dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010"*.

La **C.M. 7.4.2017, n. 8/E** ha precisato che tale previsione, stante il proprio carattere sistematico, **non può formare oggetto di disapplicazione**, mediante la presentazione all'Agenzia delle Entrate di uno specifico interpello probatorio, e rappresenta una delle componenti strutturali che genera variazioni diminutive del capitale proprio. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che *"la fattispecie dell'investimento in titoli, non ricompresa tra le disposizioni antielusive suscettibili di disapplicazione mediante interpello contenute nell'articolo 10 del decreto 14 marzo del 2012, configuri sostanzialmente una norma di sistema per la determinazione del beneficio. Ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio"*.

L'obiettivo è, pertanto, quello di evitare che variazioni in aumento del capitale investito agevolabili vengano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie e non per realizzare una maggiore efficienza o il rafforzamento dell'apparato produttivo. La Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 ritiene che, anche per ragioni di semplificazione, gli incrementi rilevanti debbano essere misurati **così come emergono dal bilancio d'esercizio**, dando rilievo anche ai **fenomeni valutativi**.

Ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, l'**art. 5, co. 3, del D.M. 3.8.2017** fa riferimento esclusivamente ai *"soggetti diversi da quelli che svolgono **attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie**"*: queste ultime sono, pertanto, soggette – in presenza dei relativi presupposti – al suddetto obbligo di sterilizzazione. Si tratta delle *holding* il cui **attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie**. Sul punto, la Relazione illustrativa al

D.M. 3.8.2017 precisa che rientrano in tale categoria anche tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico, sulla base di quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del D.M. 2.4.2015, n. 53, se **inclusi in un gruppo di imprese che svolgono prevalentemente attività diverse da quelle finanziarie**. Con l'effetto che pure questi contribuenti rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dall'art. 1, co. 6-*bis*, del D.L. 201/2011, relativa alla sterilizzazione della base ACE per incremento della consistenza degli investimenti in titoli e valori mobiliari, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

L'art. 5, co. 3, del D.M. 3.8.2017 chiarisce, inoltre, che i **titoli e valori mobiliari** rientranti nell'ambito di operatività dell'art. 1, co. 6-*bis*, del D.L. 201/2011 sono individuati sulla base della nozione recata dall'art. 1, co. 1-*bis*, del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF), includendo altresì le quote di OICR. Questa disposizione stabilisce che per "**valori mobiliari**" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

- a) le azioni di società e gli altri titoli equivalenti ad azioni di società, *partnership* o altri soggetti e certificati di deposito azionario;
- b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
- c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
- d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

A questo proposito, la Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 ha precisato che **non rientrano** tra le operazioni rilevanti a tale fine i **pronti contro termine**: tuttavia, in considerazione della circostanza per cui, dal punto di vista sostanziale, è possibile sostenere che si acquisisca, seppur temporaneamente, una somma di denaro che può essere potenzialmente utilizzata per duplicare l'agevolazione, le operazioni di pronti contro termine devono ritenersi **assimilate** a quelle rientranti nell'ambito oggettivo della **disciplina antielusiva** di cui all'art. 10, co. 3, lett. c), del D.M. 3.8.2017. Alla medesima conclusione deve giungersi in merito alle forme di finanziamento infragruppo operate mediante l'acquisto di titoli emessi da soggetti del gruppo stesso: quindi, questi titoli non sono inclusi nell'alveo dell'art. 5, co. 3, del D.M. 3.8.2017, ma devono essere considerati nella determinazione dell'incremento dei crediti da finanziamento di cui al successivo art. 10, co. 3, lett. c), del D.M. 3.8.2017. Non sono, inoltre, inclusi tra i titoli e valori mobiliari gli acquisti operati per fini strettamente funzionali ad assicurare la compensazione e la conclusione dei contratti stipulati sui mercati regolamentati dei titoli. La Relazione illustrativa al Decreto non affronta, invece, la tematica della rilevanza o meno delle **polizze assicurative**. Sul punto, la **Circolare Assonime 28.6.2017, n. 17**, ha sottolineato che, secondo alcuni, non trattandosi di titoli, non se ne dovrebbe tenere conto: altri, invece, distinguono le polizze in funzione della loro natura, facendo notare che, laddove la polizza abbia un **contenuto**

**prevalentemente finanziario** con rischio di *performance* a carico dell'assicurato (ad esempio, la polizza *unit linked*), si tratterebbe di un investimento finanziario non partecipativo da sterilizzare ai fini ACE.

## 7.2. Disposizioni antielusive

L'art. 10 del D.M. 3.8.2917 ha stabilito alcune norme di cautela applicabili ai soggetti appartenenti al **medesimo gruppo** nel quale è presente almeno uno dei soggetti ACE di cui agli artt. 2 e 8 del D.M. 3.8.2017: a questo proposito, si considerano società del gruppo le **controllate, controllanti o controllate da uno stesso soggetto**, ai sensi dell'art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, ad eccezione dello Stato e degli altri enti pubblici. Per le **persone fisiche** si tiene conto anche delle partecipazioni possedute da familiari, facendo riferimento all'art. 5, co. 5, del TUIR. In particolare, l'art. 10, co. 2, del D.M. 3.8.2017 statuisce una **rettifica della variazione di aumento**, ovvero – a prescindere dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio – una riduzione di un importo pari ai **conferimenti in denaro** effettuati **successivamente** alla chiusura dell'esercizio in corso al **31.12.2010 a favore di soggetti del gruppo**, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. A tale fine, non assume rilevanza l'incremento di partecipazioni derivante da **finanziamenti infruttiferi** o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società del gruppo. Sul punto, si rammenta che la Relazione al D.M. 14.3.2012 aveva chiarito che la **"sterilizzazione" opera nei confronti della società conferente**: ad esempio, nel caso di un gruppo formato dalla Alfa s.p.a. (controllante) e dalla Beta s.r.l. (controllata), se la prima effettua un conferimento in denaro a favore della seconda, la base ACE della Alfa s.p.a. viene ridotta in misura corrispondente, mentre la Beta s.r.l. può computare l'aumento del capitale o del patrimonio netto conseguente al conferimento. In altri termini, il meccanismo di neutralizzazione dell'ACE agisce sulle società che operano gli investimenti idonei a generare la moltiplicazione del beneficio, conservando la **rilevanza dell'apporto in capo alla società ricevente**, in coerenza con la posizione di utilizzatrice dell'apporto medesimo e, soltanto in alcuni casi, direttamente a detrimento degli incrementi di patrimonio netto delle società che ricevono gli apporti (**C.M. 12/E/2014, par. 3**).

La **variazione in aumento che residua** non ha, inoltre, effetto sino a concorrenza dei seguenti importi (art. 10, co. 3, del D.M. 3.8.2017):

- i corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo;
- i corrispettivi per l'acquisizione di aziende, o rami delle stesse, già appartenenti ai soggetti del gruppo;
- l'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo, avendo riguardo alla **"intrinseca natura del credito"** e non ai criteri nominalistici o alla collocazione in bilancio (**C.M. 19.6.2001**,

**n. 61/E**). A tal fine, il contribuente deve determinare in modo distinto, relativamente a ciascuna impresa del gruppo finanziata, gli aumenti e le riduzioni dei diritti di credito, rispetto alle risultanze del periodo amministrativo in corso al 31.12.2010: **le posizioni creditorie non devono, pertanto, essere sommate algebricamente** (C.M. 12/E/2014, par. 3.4).

Il legislatore ha, pertanto, voluto **evitare la duplicazione del beneficio ACE** che si sarebbe altrimenti prodotta nel caso in cui un'impresa riceva un conferimento in denaro che accresca l'agevolazione spettante alla conferitaria, la quale, successivamente, presti tale somma conferitale ad altre società del gruppo, affinché la impieghino per compiere nuovi conferimenti in denaro e, quindi, per aumentare il vantaggio tributario dei soggetti conferitari (**C.M. 12/E/2014, par. 3.4**).

La disciplina antielusiva si propone, pertanto, di evitare che – a fronte di un'unica immissione di denaro – si generino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che è possibile presentare una specifica **istanza di disapplicazione (C.M. 3.6.2015, n. 21/E, par. 3)**, adeguatamente motivata e corredata dall'opportuna documentazione, per dimostrare che **l'accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini dell'ACE è stato determinato esclusivamente dall'accantonamento di utili non distribuiti**, e che lo stesso non è stato preceduto da:

- conferimenti in denaro provenienti da altri soggetti del gruppo;
- finanziamenti eseguiti da altre imprese del gruppo, che hanno aumentato il capitale proprio di soggetti del gruppo, mediante la ricezione di conferimenti in denaro.

In altri termini, l'art. 10 del D.M. 3.8.2017 potrà essere disapplicato qualora il contribuente dimostri, in sede di interpello, che **l'incremento di capitale proprio ACE non è stato preceduto da un'immissione di denaro che ha previamente aumentato il capitale proprio di un altro soggetto del gruppo**.

L'art. 10, co. 4, del D.M. 3.8.2017 stabilisce, inoltre, che la variazione in aumento è ridotta dei **conferimenti in denaro** provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (art. 6, co. 1, del D.Lgs. 1.4.1996, n. 239), **anche se non appartenenti al gruppo**. A tali fini, l'indagine effettuata dal contribuente sulla provenienza dei conferimenti, in presenza di:

- a) una **società quotata nella compagine sociale**, in relazione ai soci della stessa, è operata avendo riguardo esclusivamente ai controllanti in base ai requisiti di cui all'art. 2359 c.c.;
- b) un **fondo di investimento** regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non è operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo.

Qualora la suddetta indagine abbia evidenziato la provenienza dei conferimenti in denaro da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la riduzione della variazione di capitale proprio di cui all'art. 5 del D.M. 3.8.2017 è ripartita propor-

zionalmente tra le società conferitarie del gruppo che hanno conseguito una base ACE positiva nel periodo d'imposta.

### **Disapplicazione delle disposizioni antielusive**

L'istanza di interpello per la disapplicazione delle norme antiabuso, in materia di ACE, è classificata tra gli **interpelli probatori** di cui all'art. 11, co. 1, lett. b), della L. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente"): avendo perso ogni carattere di "obbligatorietà" a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24.9.2015, n. 156, può essere sostituita da un'**apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi** (rigo RS115 del Modello Redditi 2018 - Società di Capitali, rigo RS46 del Modello Redditi 2018 - Società di Persone o rigo RS38 del Modello Redditi 2018 - Persone Fisiche), in cui poter segnalare la **sussistenza di circostanze oggettive** che escludono il carattere "abusivo" dei conferimenti e dei finanziamenti agli effetti dell'agevolazione ACE. In particolare, nella **colonna 1** dei suddetti rigi, deve essere riportato il **codice 1**, in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello, oppure il **codice 2**, nell'ipotesi di trasmissione della stessa, ma in assenza di risposta positiva: in quest'ultimo caso, sulla base del presupposto della predetta sussistenza di circostanze oggettive, devono essere compilati i campi relativi agli "**Elementi conoscitivi**", fornendo, per ciascuna tipologia, gli importi corrispondenti alle operazioni infragruppo previste dall'art. 10 del D.M. 3.8.2017, ovvero l'ammontare complessivo e gli **importi che hanno determinato la riduzione della base ACE**.

### **Regime sanzionatorio**

L'art. 8, co. 3-*quinquies*, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 individua, nell'ambito delle disposizioni dirette a punire le eventuali omissioni o incompletezze dei dati della dichiarazione, una **sanzione fissa** (da euro 2.000 a euro 21.000), applicabile nei casi in cui **il contribuente non abbia provveduto a effettuare le segnalazioni richieste**: ad esempio, se **non ha trasmesso l'istanza di interpello** (pur non avendo ridotto la base ACE in presenza delle operazioni menzionate nell'art. 10 del D.M. 3.8.2017), e **non ha compilato** la sezione "Elementi conoscitivi", né ha indicato il codice "1" nella colonna 1.

## **8. Misura dell'agevolazione**

---

Il coefficiente della deduzione ACE, da applicare alla **variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010**, è stato transitoriamente fissato – dall'art. 1, co. 3, del D.L. 201/2011 – nel **3%** annuo per il primo triennio di applicazione dell'agevolazione (2011-2013).

Successivamente, l'**art. 1, co. 137, lett. b), della L. 27.12.2013, n. 147** ha, poi, temporaneamente incrementato tale misura, nei seguenti termini:

- **4% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;**

- 4,50% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;
- 4,75% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.

Poi, l'art. 1, co. 550, lett. c), della L. 232/2016 ha sostituito il co. 3 dell'art. 1 del D.L. n. 201/2011, stabilendo che il coefficiente ACE è pari al **2,30% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 2,70% dal successivo esercizio**: infine, l'art. 7, co. 1, del D.L. 24.4.2017, n. 50 ha stabilito l'aliquota ACE dell'1,60% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e dell'1,50% dal successivo. Ai fini della **determinazione** con il **metodo storico degli acconti** relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, ovvero il 2017 per i contribuenti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, si deve considerare come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole (art. 7, co. 3, del D.L. 50/2017).

## **9. Limiti di applicazione dell'ACE**

---

L'art. 11 del D.M. 3.8.2017 stabilisce che, in ciascun esercizio, la variazione agevolabile non può eccedere "*il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie*": a tale fine, assumono rilevanza le **rettifiche** operate in sede di **prima adozione di nuovi principi contabili** o di cambiamento di quelli già adottati. In altri termini, la variazione in aumento del capitale proprio (differenza tra gli incrementi e i decrementi del capitale proprio) può essere agevolata sino a concorrenza del patrimonio netto dell'esercizio per il quale è determinato il beneficio così come risultante dal relativo bilancio, assunto al netto della riserva per acquisto azioni proprie, ma computando anche l'utile o la perdita realizzata (C.M. 20.9.2012, n. 35/E).

Una seconda restrizione è rappresentata dalla circostanza che l'ACE è applicabile nel **limite del reddito complessivo netto dichiarato**: l'eventuale eccedenza è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, senza alcun limite temporale, ad incremento dell'importo deducibile dal reddito d'impresa (art. 3, co. 2, del D.M. 3.8.2017). In altri termini, l'ACE **non può mai comportare l'emersione di una perdita fiscale** in capo all'impresa, ma soltanto l'eventuale azzeramento del reddito imponibile: tale limitazione costituisce, peraltro, un trattamento di favore per il contribuente, in quanto in futuro potrà beneficiare della detassazione integrale dell'eccedenza, evitando di ricadere, sotto forma di perdita fiscale, nella rilevanza ridotta dell'80% di cui all'art. 84 del TUIR, qualora si tratti di un soggetto IRES. Al ricorrere di tale ipotesi, si genera, quindi, un **duplice effetto sul bilancio dell'esercizio**:

- l'integrale azzeramento del reddito d'impresa e, quindi, un valore nullo con riferimento all'IRES corrente;
- la necessità di rilevare le **imposte anticipate**, relativamente all'ACE incapiante nel reddito IRES, utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, senza limitazioni di tempo, qualora sussista il presupposto dei redditi imponibili futuri ragionevolmente attesi indicati dal **principio contabile nazionale OIC 25**. A questo proposito, il contribuente è, pertanto, tenuto a verificare la consistenza

delle proprie perdite fiscali pregresse e il relativo regime fiscale – utilizzabili senza vincoli, in quanto prodotte nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, oppure nel limite dell’80% – in quanto l’ACE diverrà utilizzabile soltanto nel periodo d’imposta in cui, dopo lo scomputo delle perdite pregresse, residui un reddito d’impresa positivo.

### Esempio

Reddito imponibile IRES 2017 (al lordo dell’ACE): euro 28.000

Perdite fiscali pregresse: zero

Incremento dei mezzi propri, rispetto al 31.12.2010: euro 3.000.000

Patrimonio netto al 31.12.2017: euro 4.000.000

Rendimento del capitale nozionale: 1,60%

Detassazione ACE 2017: euro 3.000.000\*1,60% = euro 48.000

**Reddito imponibile IRES 2017, al netto dell’ACE: zero**

**Eccedenza ACE 2017: euro 20.000**

Attività per imposte anticipate sull’eccedenza ACE: euro 20.000\*24% = euro 4.800

Crediti per imposte anticipate IRES (C.II.5- <i>ter</i> ) S.P. attivo)	a	Imposte anticipate IRES (20) C.E.)	4.800	4.800
---	---	---------------------------------------	-------	-------

## 10. Eccedenze ACE

La deduzione a titolo di Aiuto alla Crescita Economica, come anticipato, può essere utilizzata soltanto dopo aver scomputato le perdite pregresse dal reddito lordo, e sino a concorrenza dell’importo residuale dello stesso: l’eventuale **eccedenza** non è suscettibile di determinare l’emersione di una perdita fiscale, evitando così l’assoggettamento alla predetta disciplina del TUIR, ma può essere **riportata nei successivi periodi d’imposta**, senza limiti temporali (art. 3, co. 3, del D.M. 3.8.2017).

A questo proposito, la C.M. 12/E/2014 ha, tuttavia, precisato che il suddetto **utilizzo dell’ACE** deve ritenersi obbligatorio, sino a concorrenza del reddito residuo: diversamente, ovvero nel caso di eccedenze derivanti dal mancato esercizio della deduzione nei predetti limiti, è preclusa la riportabilità delle stesse. È stato, pertanto, sostenuto un principio analogo a quello stabilito dall’art. 96 del TUIR, in materia di riporto dell’eccedenza di ROL dei soggetti IRES, preclusa in presenza di interessi passivi non dedotti a discrezione del contribuente (C.M. 21.4.2009, n. 19/E). Si segnala altresì che l’art. 1, co. 549, della L. 232/2016 ha integrato l’**art. 84, co. 3, del TUIR**, riguardante la disapplicazione del precedente co. 1, in materia di utilizzo delle perdite pregresse, nel caso di trasferimento o acquisizione da terzi, anche a titolo temporaneo, della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite, e modifica – nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento, o dell’acquisizione, o nei due successivi o anteriori – dell’attività principale esercitata nell’anno in cui le perdite sono state realizzate. In particolare, è stato disposto

che la limitazione si applica anche alle eccedenze ACE (art. 1, co. 4, del D.L. 201/2011) e a quelle di **interessi passivi deducibili riportabili** (art. 96, co. 4, del TUIR). Un'analoga estensione è stata operata in ambito di fusioni e scissioni di società (artt. 172, co. 7, e 173, co. 10, del TUIR), a norma dell'art. 1, co. 547, lett. c), d) ed e), della L. 232/2016.

L'art. 8, co. 7, del D.M. 3.8.2017 stabilisce, inoltre, che per le **persone fisiche** l'importo del rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa, al netto delle perdite, può essere computato in aumento dell'importo deducibile determinato, ai fini del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi ovvero può essere trasformato in credito d'imposta IRAP, ai sensi dell'art. 3, co. 3, del D.M. 3.8.2017. Per le **imprese familiari** e le **aziende coniugali** l'importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa è attribuito all'imprenditore e ai collaboratori familiari, ovvero al coniuge dell'azienda coniugale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito. Per le **società in nome collettivo e in accomandita semplice**, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, co. 2, del D.M. 3.8.2017, secondo cui:

- **l'eccedenza ACE è attribuita a ciascun socio**, in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili, ovvero – in alternativa – è trasformata dalla società in credito d'imposta IRAP, ai sensi dell'art. 3, co. 3, del D.M. 3.8.2017;
- la quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito d'impresa, oppure può essere convertita, dallo stesso socio, in credito d'imposta IRAP.

È, inoltre, prevista l'applicazione di particolari regole, nel caso il cui il contribuente abbia aderito ad un regime speciale dell'IRES, come la trasparenza o il consolidato fiscale, oppure intenda trasformare l'eccedenza in un credito d'imposta IRAP.

### **10.1. Società trasparente**

Indipendentemente dalla tipologia di trasparenza, grande o piccola (art. 115 e 116 del TUIR), l'eccedenza ACE è **attribuita a ciascun socio** in misura **proporzionale alla sua quota di partecipazione** agli utili, ovvero può essere trasformata, dalla società partecipata stessa, in credito d'imposta IRAP (art. 3, co. 3, del D.M. 3.8.2017), a norma dell'art. 7 del D.M. 3.8.2017.

La quota attribuita ad ogni socio concorre a formare il rendimento nozionale del reddito complessivo dichiarato dal partecipante alla grande trasparenza, o del socio ammesso in deduzione dal reddito d'impresa, oppure può essere trasformata in credito d'imposta IRAP (art. 3, co. 3, del D.M. 3.8.2017), a norma dell'art. 7 del D.M. 3.8.2017.

Le eccedenze ACE formatesi, presso la partecipata, **anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci**, rimanendo deducibili dal solo reddito dell'impresa in capo alla quale si sono originariamente formate.

## 10.2. Partecipante al consolidato fiscale

L'art. 6 del D.M. 3.8.2017 stabilisce che l'importo corrispondente al rendimento nozionale, che supera il reddito complessivo netto dichiarato dalla società aderente al consolidato fiscale (nazionale o mondiale), "**è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo, fino a concorrenza dello stesso**", ad eccezione delle eccedenze formatesi in periodi d'imposta precedenti a quelli di efficacia della tassazione di gruppo, che rimangono, invece, nell'esclusiva disponibilità della società che le ha maturate, potendole, pertanto, dedurre dal proprio reddito d'impresa individuale.

### Esempio

Un gruppo societario è composto dalle seguenti società:

- Alfa s.r.l.: perdita fiscale di euro 5.000, e deduzione ACE di euro 15.000;
- Beta s.p.a.: reddito netto di euro 30.000, e non può beneficiare dell'agevolazione;
- Gamma s.a.p.a.: reddito netto di euro 20.000 euro, e deduzione ACE di euro 10.000.

Il reddito complessivo netto del gruppo societario, quindi, ammonta (prima della deduzione ACE) ad euro 45.000 (- euro 5.000 + euro 30.000 + euro 20.000).

#### Reddito individuale per effetto della deduzione ACE:

- Alfa s.r.l.: perdita fiscale di euro 5.000, e trasferimento della deduzione ACE alla *fiscal unit*;
- Beta s.p.a.: reddito netto di euro 30.000;
- Gamma s.a.p.a.: reddito netto di euro 10.000, previo integrale utilizzo della deduzione ACE di euro 10.000, in quanto inferiore all'imponibile lordo di euro 20.000.

Reddito complessivo: - euro 5.000 (Alfa s.r.l.) + euro 30.000 (Beta s.p.a.) + euro 10.000 (Gamma s.a.p.a.) - euro 15.000 (deduzione eccedenza ACE Alfa s.r.l.) = euro 20.000.

L'eventuale **eccedenza non trasferita alla *fiscal unit*, in quanto non trova capienza a livello di gruppo**, è computata in aumento del rendimento nozionale del successivo periodo d'imposta dalla singola società partecipante e potrà essere trasferita nuovamente nei periodi d'imposta successivi al consolidato tributario (**C.M. 12/E/2014, par. 5**): in alternativa, è comunque ammessa la trasformazione di tale eccedenza in credito d'imposta IRAP, ai sensi dell'art. 3, co. 3, del D.M. 3.8.2017.

L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate consente, quindi, di massimizzare il beneficio da parte dei singoli partecipanti e a livello di gruppo, garantendo altresì l'assenza di criticità rispetto alla paternità delle eventuali eccedenze in capo alla *fiscal unit*. In tale sede, è stato, inoltre, precisato che **l'attribuzione delle eccedenze alla *fiscal unit* deve avvenire in via obbligatoria**, e in misura pari alla capienza del reddito complessivo netto del gruppo: le eccedenze non trasferite, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi dalle società partecipanti al consolidato fiscale. La posizione dell'Amministrazione Finanziaria permette,

pertanto, di garantire la parità di trattamento con i soggetti che operano al di fuori del consolidato fiscale, evitando la possibilità di strumentalizzare, per mere finalità di risparmio fiscale, il meccanismo di riporto delle eccedenze ACE con gli effetti dell'adozione del regime dell'imposizione di gruppo.

Fermo restando che quanto sopra sostenuto dalla C.M. 12/E/2014 non trova applicazione nei confronti delle **eccedenze di ACE generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato**, per cui permane il **divieto di attribuzione al gruppo fiscale**.

### **10.3. Trasformazione in credito IRAP**

Gli artt. 1, co. 4, del D.L. 201/2011 e 3, co. 3, del D.M. 3.8.2017 riconoscono al contribuente la facoltà di trasformare in un credito d'imposta IRAP l'eccedenza ACE non utilizzata, assoggettando la stessa alla relativa aliquota d'imposta sul reddito d'impresa, a seconda della tipologia di contribuente:

- i **soggetti IRES** devono applicare il 24% all'eccedenza ACE per la quale rinunciano, di fatto, al riporto a nuovo, optando, appunto, per il regime del credito d'imposta;
- i **contribuenti IRES**, invece, avuto riguardo alle modalità di calcolo dell'ACE in dichiarazione, devono applicare – ai sensi dell'art. 8, co. 8, del D.M. 3.8.2017 – le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall'art. 11 del TUIR. In altre parole, determinano il credito d'imposta nello stesso modo in cui si calcola l'IRPEF ai sensi della predetta disposizione del TUIR, distribuendo le eccedenze ACE in base agli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell'imposta.

L'importo così ottenuto è **utilizzabile in diminuzione dell'IRAP**, in **cinque quote annuali** di pari ammontare, nel limite dell'IRAP dovuta in ogni esercizio: i contribuenti aventi il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono, naturalmente, fare riferimento – ai fini dell'utilizzo del credito IRAP da conversione dell'eccedenza ACE – ai 5 periodi d'imposta e non al quinquennio solare (C.M. 21/E/2015, par. 2.2).

### **11. Comportamenti pregressi e clausole di salvaguardia**

---

L'art. 12, co. 1, del D.M. 3.8.2017 stabilisce che, con riferimento ai **periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 26.8.2017**, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d'imposta, derivante dall'applicazione delle **disposizioni emanate in attuazione dell'art. 13-bis del D.L. 244/2016**, anche se non coerenti con le stesse. È il caso, ad esempio, del contribuente che ha determinato l'ACE secondo criteri diversi da quelli che il D.M. 3.8.2017 ha previsto per la gestione degli effetti sul patrimonio netto delle nuove regole contabili sui costi non più capitalizzabili, sull'acquisto di azioni proprie, sull'adozione del criterio del costo ammortizzato e sugli strumenti finanziarie derivati. A questo proposito, la Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 chiarisce che la suddetta norma rende **definitiva la determinazione della base ACE**, limitatamente agli effetti delle rilevazioni contabili per i periodi d'imposta pregressi, a

prescindere dal comportamento adottato dal contribuente. Le nuove disposizioni previste dal Decreto non incidono, quindi, sulle modalità di calcolo della base ACE relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 26.8.2017: tuttavia, se ne dovrà tenere conto nel determinare gli incrementi di capitale proprio a partire dai **periodi d'imposta successivi**, anche con riferimento ai fenomeni rilevati negli esercizi precedenti.

L'art. 12, co. 2, del D.M. 3.8.2017 prescrive che, con riguardo ai **periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2010 e fino a quello in corso al 26.8.2017**, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle **disposizioni diverse** da quelle emanate in attuazione dell'**art. 13-bis del D.L. 244/2016**, anche se non coerenti con le stesse. Sul punto, la Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 precisa che le nuove disposizioni previste dal Decreto non incidono, quindi, sulle modalità di calcolo della base ACE relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 26.8.2017: tuttavia, se ne dovrà tenere conto nel determinare gli incrementi di capitale proprio a partire dai **periodi d'imposta successivi**, anche con riguardo ai fenomeni rilevati negli esercizi precedenti.

L'art. 12 del D.M. 3.8.2017 intende, pertanto, evitare di penalizzare comportamenti non coerenti con alcune disposizioni del Decreto.